



SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO

Autorizzazione

Raccolta generale n. 2239 del 30-11-2017

Oggetto: IMPRESA TAO AMBIENTE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI USMATE VELATE (MB) - VIA DELL'ARTIGIANATO 16. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DA UBICARE IN COMUNE DI ARCORE (MB), VIA GRANDI 70, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R12) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL DIRETTORE

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"* ed in particolare l'art. 107;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il Decreto legislativo 2.2.2001 n. 31 *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"*;
- la Legge regionale 16.12.2003 n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., in particolare:
 - la Parte quarta *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*;
 - la Parte quinta *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*;
- la Legge Regionale 5.01.2000 n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 3.04.2001 n. 6 *"Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001"*;
- la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e a tutela della salute e dell'ambiente"*, ed in particolare l'art. 8 comma 2;
- la Legge 7.08.1990 n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di*

accesso ai documenti amministrativi” e le successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamati:

- lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta, approvato con Delibera n. 1 del 30.12.2014 dall'Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia di Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 10 del 27.2.2015, di conferimento dell'incarico di Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, Arch. Egidio Ghezzi, aggiornato con Decreto Presidenziale n. 12 del 7/06/2017;
- la D.G.R. Lombardia 24.04.2002 n. 8882 avente ad oggetto “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti, l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale”, così come recepito dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 36 del 31.03.2017;
- la D.G.R. 6.08.2002 n. 7/10161 “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
- la D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25.07.2011 “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, artt.208 e seguenti”;
- i vigenti Regolamenti comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura;
- la D.G.R. 30.05.2012 n. IX/3552 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (...)”;

Premesso che:

- con note acquisite agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 14.07.2015 con Pec Prot. n. 26236, 26242, 26245, 26247, 26251, l'Impresa TAO AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Comune di Usmate Velate (MB) - Via dell'Artigianato 16 (C.F./P.I. 08721080961 – n. REA MB 1896870) ha avanzato istanza, corredata di documentazione, volta a ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare in Comune di Arcore (MB) via Grandi 70, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Operazione D13, D 14, D15, R12 e R13), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 28.09.2015 con Pec Prot. n. 34280, Ato Monza e Brianza ha richiesto alla ditta chiarimenti in merito all'istanza;

- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 7.10.2015 con Pec Prot. n. 35594 la ditta TAO AMBIENTE S.r.l., in merito alla nota di Ato Monza e Brianza su richiamata, ha precisato che “l’impianto della ditta Tao Ambiente S.r.l. non avrà superfici scolanti di pertinenza e non ci sarà presenza di reflui di natura industriale. La ditta pertanto non necessita di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura”;
- con lettera Prot. n. 40633 del 16.10.2015, la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi per il giorno 10.12.2015, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ha richiesto alla ditta chiarimenti in merito all’istanza presentata;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 1.12.2015 con Pec Prot. n. 42956 la ditta TAO AMBIENTE S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie in merito all’istanza in oggetto;
- come risulta dal verbale della suddetta Conferenza dei Servizi che è stato redatto in pari data (Allegato 1 alla presente autorizzazione), i lavori si sono conclusi con *“la richiesta di integrazione/osservazioni (...). I termini del procedimento restano sospesi sino all’avvenuta acquisizione della documentazione integrativa che la Ditta dovrà presentare entro 90 giorni a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. Sarà cura della Provincia di Monza e Brianza aggiornare la conferenza per il proseguo del procedimento in corso”*;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 9.12.2015 con Pec Prot. n. 43732 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie in merito all’istanza;
- con nota del 29.01.2016, prot. n. 3347, la scrivente Amministrazione ha richiesto alla Prefettura di Monza e della Brianza conferma in merito alla dichiarazione della certificazione antimafia, presentata dalla Società Tao Ambiente S.r.l., ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) come modificato dall’art. 6 comma 3-bis della legge n. 35/2012;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 8.02.2016 con Pec prot. n. 4864, la Prefettura di Monza e della Brianza ha comunicato che a carico della società Tao Ambiente S.r.l. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 27.04.2016 con Pec Prot. n. 17720 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso il parere di conformità alla normativa di sicurezza vigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 9.02.2016 con Pec Prot. n. 5027 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 10.12.2015;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 3.05.2016 con Pec Prot. n. 18534 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie in merito all’istanza;
- con lettera Prot. n. 25215 del 21.06.2016, la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi per il giorno 7.07.2016, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;
- come risulta dal verbale della suddetta Conferenza dei Servizi che è stato redatto in pari data (Allegato 2 alla presente autorizzazione), i lavori si sono conclusi con *“la richiesta di integrazione/osservazioni (...). I termini del procedimento restano sospesi sino all’avvenuta acquisizione della documentazione integrativa che la Ditta dovrà presentare entro il 30 settembre 2016 a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. Come richiesto dal Comune di Arcore manderà nota ad ARPA Lombardia per valutazioni relative allo studio di impatto acustico. Sarà cura della Provincia di Monza e Brianza aggiornare la conferenza per il proseguo del procedimento in corso”*;

- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 5.09.2016 con Pec Prot. n. 33622 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 7.07.2016;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 18.11.2016 con Pec Prot. n. 42969 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie;
- con lettera Prot. n. 47962 del 28.12.2016, la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi per il giorno 19.01.2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;
- come risulta dal verbale della suddetta Conferenza dei Servizi che è stato redatto in pari data (Allegato 3 alla presente autorizzazione), i lavori si sono conclusi con *"il parere favorevole del Comune di Arcore, fatto salvo le opportune verifiche sull'impatto acustico e la richiesta di integrazioni/osservazioni (...). I termini del procedimento restano sospesi sino all'avvenuta acquisizione della documentazione integrativa che la ditta dovrà presentare entro 60 giorni. Una volta acquisito e valutato quanto richiesto, in caso di parere favorevole di tutti i soggetti coinvolti, si procederà alla conclusione del procedimento amministrativo in corso"*;
- con note acquisite agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 20.03.2017 con Pec Prot. n. 10485 e 10520 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha ripresentato un nuovo progetto rinunciando alle operazioni D13, D14, D15 sui rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 23.05.2017 con Pec Prot. n. 18659 il Comune di Arcore ha trasmesso il parere di valutazione della previsione di impatto acustico L. 447/95 e L.R. 13/2001 redatto da ARPA Lombardia in cui la stessa *"(...) ritiene la valutazione d'impatto acustico presentata esaustiva e conforme alla normativa di riferimento"*;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 28.07.2017 con Pec Prot. n. 27927 ATS della Brianza, per gli aspetti di competenza, non ha formulato osservazioni ostantive al rilascio dell'autorizzazione oggetto del presente provvedimento;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 28.09.2017 con Pec Prot. n. 34464 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso integrazioni in merito al titolo "Emissioni in atmosfera";
- con lettera Prot. n. 39208 del 8.11.2017 la Provincia di Monza e Brianza ha richiesto alla Società TAO Ambiente S.r.l. il pagamento degli oneri istruttori e l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 13.11.2017 con Pec Prot. n. 39208 la Società TAO Ambiente S.r.l. ha trasmesso il pagamento degli oneri istruttori e ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo;

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 205/2010 che modifica il D.Lgs. n. 152/06 specifica che l'operazione R12 *"scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11"* può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- la Provincia di Monza e della Brianza ha svolto l'istruttoria per l'adozione del provvedimento di autorizzazione unica 208, in qualità di Autorità competente;
- le risultanze istruttorie relative a ciascun titolo ambientale ricompreso nel presente provvedimento di Autorizzazione Unica, sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:

- “Allegato Tecnico in materia di rifiuti”, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (Allegato Tecnico, “Sezione A”);
- “Allegato Tecnico in materia di emissioni in atmosfera”, predisposto a cura del competente Servizio provinciale (Allegato Tecnico, “Sezione B”);
- l'imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall'Istante;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per l'impianto indicato nelle premesse, in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nei documenti tecnici di settore sopra richiamati;

Ritenuto:

- di concedere la realizzazione di un impianto da ubicare in Comune di Arcore (MB), Via Grandi 70, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come richiesto con la sopra citata istanza presentata dall'Impresa TAO Ambiente S.r.l. in atti Pec prot. n. 26236, 26242, 26245, 26247 e 26251 del 14.07.2015, sulla base de:
 - la summenzionata documentazione e le successive integrazioni inviate dalla Ditta medesima;
 - il parere favorevole espresso dal Comune di Arcore nella Conferenza di Servizi del 19.01.2017, agli atti;
 - il parere favorevole con prescrizioni espresso da ATS della Brianza con Pec Prot. n. 27927 del 28.07.2017, agli atti;
 - il parere favorevole di ARPA Lombardia in merito alla valutazione dell'impatto acustico espresso in data 10.05.2017, agli atti;
 - l'Allegato Tecnico in materia di rifiuti, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (Allegato Tecnico, “Sezione A”);
 - l'Allegato Tecnico in materia di emissioni in atmosfera, predisposto a cura del competente Servizio provinciale (Allegato Tecnico, “Sezione B”);
- di determinare, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa TAO Ambiente S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e Brianza in € **26.352,76** (ventiseimilatrecentocinquantadue/76);

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio Arch. Egidio Ghezzi;

Verificata la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta **TAO AMBIENTE S.r.l.** con sede legale in Comune di Usmate Velate (MB) - Via dell'Artigianato 16 (C.F./P.I. 08721080961 – n. REA MB 1896870) **a realizzare un impianto da ubicare nel Comune di Arcore (MB), Via Grandi 70, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi**, operazioni da effettuarsi presso il medesimo impianto subordinatamente all'osservanza delle definizioni, condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, All. “A” GESTIONE RIFIUTI, All. “B” EMISSIONI IN ATMOSFERA, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sottoindicate condizioni e prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa (data del provvedimento); la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;

2. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
3. il presente provvedimento decade automaticamente qualora la ditta autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;
4. il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, che la società in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'ATS della Brianza, a A.R.P.A. Lombardia ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Monza e Brianza l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;
5. con la comunicazione di "ultimazione dei lavori" l'Azienda deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la corretta esecuzione delle opere e la conformità delle stesse al progetto approvato;
6. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Monza e Brianza a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se nel caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
8. le eventuali varianti in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio devono conformarsi a quanto definito dal Decreto Regionale n. 6907 del 25/07/2011;
9. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
10. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
11. sono fatti salvi i diritti di terzi;
12. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa autorizzata deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e Brianza è determinato in € **26.352,76**;
13. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 4;
14. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla ditta interessata, subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;
15. la Provincia di Monza e Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela, qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento;

Il presente provvedimento viene notificato all'impresa TAO Ambiente S.r.l. con sede legale in Usmate Velate (MB) – Via dell'Artigianato 16 e comunicato per opportuna conoscenza a mezzo di

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Comune di Arcore, all'A.R.P.A. Lombardia, all'ATS della Brianza;

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il presente atto verrà pubblicato sul sito web della Provincia, Sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE
ARCH. EGIDIO GHEZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO TECNICO A GESTIONE RIFIUTI

Ditta : TAO AMBIENTE SRL
Sede legale : Usmate Velate (MB), via dell'Artigianato 16.
Impianto : ARCORE (MB), VIA GRANDI 70
Codice Fiscale / P. IVA : 08721080961
N. REA : MB-1896870

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'attività è interamente svolta in un capannone in cemento armato con una superficie di circa 454.8 mq, censita al NCTR del Comune di Arcore al Foglio 9, mappale 255 sub 7 ed è in affitto;

1.2 La suddetta area ricade in zona "Tessuto Produttivo";

1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.L.vo 42/2004, DPR 236/88 e non sono inoltre presenti pozzi ad uso idropotabile nel raggio di 200 metri dall'impianto;

1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- recupero (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree seguenti funzionali descritte nella "Planimetria aree di stoccaggio, Tavola 1 - datata Febbraio 2017":

AREA A - SETTORE DI CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RAEE PERICOLOSI / NON PERICOLOSI

L'area A, posta all'interno del capannone, è pavimentata in cemento armato. Tale area sarà adibita a settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessa.

Tale area occuperà una superficie di circa 18 mq e sarà delimitata da un lato da una parete del capannone e sui restanti lati da una linea di demarcazione colorata.

I rifiuti destinati alla Zona A verranno movimentati con muletto.

AREA B - AREA SOLIDI PERICOLOSI

Nell'area B si effettueranno le operazioni di recupero (R12, R13) su rifiuti solidi pericolosi. L'area occuperà una superficie di circa 31 mq e sarà delimitata da un lato da una parete del capannone e sui restanti lati da una linea di demarcazione colorata. Lo stoccaggio verrà effettuato in fusti da 25 - 50 - 100 - 200 litri o cisternette da 1000 litri o big bags e saranno posti su superficie in cemento armato.

AREA C - AREA STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Nell'area C si effettueranno le operazioni di recupero (R12, R13) su rifiuti non pericolosi.

I rifiuti destinati alla Zona C verranno movimentati con muletto.

Questi rifiuti arriveranno all'impianto su bancali o in ceste/gabbie e saranno messa in riserva (R13) su superficie impermeabile. L'area occuperà una superficie di circa 50 mq e sarà delimitata da un lato da una parete del capannone, da un lato dalla parete che divide dall'area D e sui restanti lati da una linea di demarcazione colorata.

Verranno altresì stoccate polveri estinguenti in Big-Bags o in sacchetti su bancale.

AREA D - AREA LAVORAZIONE ESTINTORI

L'area D sarà adibita alla lavorazione degli estintori (R12).

Tale area occuperà una superficie di circa 16 mq e sarà posta su superficie in cemento armato. Tale area sarà delimitata per un lato da una parete del capannone, per un lato da una parete che separa dall'area C, per un lato da una catena di delimitazione dell'area dal corridoio dedicato al passaggio pedonale, mentre il restante lato sarà delimitato da una riga colorata.

Non sono previste opere di protezione contro il dilavamento meteorico in quanto l'area si troverà all'interno del capannone.

In questa area saranno posizionati due unità di recupero della polvere estinguente dagli estintori a sacchi di contenimento tipo big bags, dotate di filtro completo, che verranno descritte in seguito. L'area D sarà dotata di impianto di aspirazione e abbattimento polveri, come descritto in seguito.

I rifiuti destinati all'area D (estintori) verranno movimentati fino all'area di lavorazione tramite muletto. Una volta che gli estintori arrivano in prossimità dell'area D, un operatore provvederà a rimuovere la catena di delimitazione dell'area e successivamente, tramite l'utilizzo di un trans-pallet, posizionerà gli estintori in apposito spazio (identificata in planimetria nell'area D con dicitura bancale) in attesa che questi siano sottoposti a lavorazione.

La lavorazione avverrà con le seguenti modalità:

Fase 1)

Il primo operatore provvederà a svuotare un estintore alla volta dentro il macchinario Totem sfruttando la carica residua e l'azione aspirante del macchinario Totem. Questa operazione renderà l'estintore vuoto al 99% circa e privo di pressione residua.

Fase 2)

L'estintore passa al secondo operatore che, dopo averlo posizionato sul banco aspirante, provvederà a smontarlo delle parti non metalliche (proboscide e calotta di plastica), togliendo i manici di azionamento e smontando la valvola in ottone posta all'estremità superiore dell'estintore posizionando le parti smontate in appositi contenitori divisi per tipologia.

Fase 3)

L'estintore passa al terzo operatore che, avvalendosi del secondo macchinario Totem, aspirerà i residui di polvere estinguente eventualmente rimasti all'interno dello stesso, posizionando la carcassa dell'estintore svuotata in apposito contenitore.

Una volta che i vari contenitori saranno pieni verranno posizionati nelle aree di uscita all'uopo destinate utilizzando prima il trans-pallet e poi il muletto elettrico.

La suddetta area di lavorazione sarà delimitata dalle altre aree per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza rispetto alle aree di movimentazione degli altri rifiuti.

AREA E – AREA RIFIUTI INFIAMMABILI

L'area E sarà adibita alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12) su rifiuti infiammabili. Tale area occuperà una superficie di circa 15.5 mq e sarà posta su superficie in cemento armato. Detta area sarà classificata REI 120 e sarà permanentemente areata tramite apposita griglia. All'area si accederà attraverso una porta scorrevole apribile in entrambe le direzioni (come da planimetria), anch'essa REI 120.

Lo stoccaggio verrà effettuato in fusti da 25 - 50 - 100 - 200 litri o cisternette da 1000 litri poste su una scaffalatura apposita per lo stoccaggio di cisternette; tale scaffalatura avrà due ripiani, ciascuno con capacità massima di 3 cisternette (quindi capacità massima 6 cisternette); sotto ai ripiani sarà posta un'apposita vasca di raccolta con grigliato zincato della capacità di 2000 l. La scheda tecnica indicativa di tale scaffalatura è già presente agli atti. Come ulteriore bacino di contenimento la ditta ha deciso di realizzare una cordolatura all'ingresso dell'area E altezza 10 cm garantendo un bacino di contenimento pari a 1.55 mc.

Non sono previste opere di protezione contro il dilavamento meteorico in quanto l'area si troverà all'interno del capannone.

I rifiuti destinati alla Zona E verranno movimentati con muletto.

AREA F – AREA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI DA LAVORAZIONE

L'area F sarà adibita ai rifiuti provenienti dalla lavorazione degli estintori. In tale area i rifiuti saranno stoccati in conformità a quanto previsto dall'art 183 comma 1 lettera bb) (deposito temporaneo).

Tale area occuperà una superficie di circa 32 mq ed è posta su superficie in cemento armato. Tale area sarà delimitata per un lato da una parete del capannone mentre per i restanti lati sarà delimitata da una riga colorata.

Non sono previste opere di protezione contro il dilavamento meteorico in quanto l'area si troverà all'interno del capannone.

I rifiuti destinati alla Zona F verranno movimentati con muletto.

In questa area saranno posizionati i rifiuti provenienti dall'attività effettuata nell'area D e da eventuali sovvalli (film in plastica ecc.) originati dalle operazioni R12 svolte nelle aree B ed E.

I rifiuti prodotti nelle aree B ed E verranno classificati con CER della famiglia 1912xx e potranno essere (a titolo esemplificativo) cartone, plastica, bancali di legno ecc.

Si fa presente che l'operazione R12 effettuata nell'area B, C ed E è intesa come riorganizzazione spaziale per ottimizzazione del carico (*esempio*: sconfezionamento del bancale togliendo i contenitori con i rifiuti e spostamento degli stessi per riorganizzazione del carico, senza apertura e/o cambio di contenitori). Non verrà effettuato quindi nessun tipo di travaso per queste tipologie di rifiuti.

1.6 I quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi per ogni area sono i seguenti:

area A) 18 mc (8,5 ton)
 area B) 48 mc (35 ton)
 area C) 130 mc (130 ton)
 area E) 6 mc (6 ton)

1.7 I quantitativi complessivi di messa in riserva di rifiuti speciali da autorizzare sono i seguenti

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 72 mc pari a 49,5 ton (aree A+B+E);
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 148 mc pari a 138,5 ton (aree A+C);

1.8 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R12) è pari a 2.970 t/a (9,9 t/g)

1.9 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R12) è pari a 3.600 t/a (12 t/g)

1.10 La potenzialità complessiva di trattamento (R12) dell'impianto è di 6.570 t/anno;

1.11 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (CER):

Cod. CER	Descrizione	Stato Fisico	Area di Stoccaggio	R13	R12
07.01.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.01.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.01.08*	Altri fondi e residui di reazione	S	B	X	X
07.02.03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	L	E	X	X
07.02.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.02.08*	Altri fondi e residui di reazione	S	B	X	X

Cod. CER	Descrizione	Stato Fisico	Area di Stoccaggio	R13	R12
07.03.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.03.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.03.08*	Altri fondi e residui di reazione	S	B	X	X
07.04.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.04.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.04.08*	Altri fondi e residui di reazione	S	B	X	X
07.05.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.05.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.05.08*	Altri fondi e residui di reazione	S	B	X	X
07.05.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	S	B	X	X
07.06.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.06.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.06.08*	Altri fondi e residui di reazione	S	B	X	X
07.07.03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.07.04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	L	E	X	X
07.07.08*	Altri residui di distillazione e residui di reazione	S	B	X	X
07.07.10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	S	B	X	X
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	S	B	X	X

Cod. CER	Descrizione	Stato Fisico	Area di Stoccaggio	R13	R12
08.04.09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	S	B	X	X
12.01.12*	Cere e grassi esauriti	S	B	X	X
14.06.02*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	E	X	X
14.06.03*	Altri solventi e miscele di solventi	L	E	X	X
14.06.04*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	S	B	X	X
14.06.05*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi	S	B	X	X
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	S	C	X	
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	S	B	X	X
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti	S	B	X	X
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	S	B	X	X
16.02.09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	S	A	X	
16.02.10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	S	A	X	
16.02.11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	S	A	X	
16.02.13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	S	A	X	
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	S	A	X	
16.02.15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	S	A	X	

Cod. CER	Descrizione	Stato Fisico	Area di Stoccaggio	R13	R12
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	S	A	X	
16.03.03*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	S	B	X	X
16.03.04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	P/S	C	X	X
16.03.05*	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	S	B	X	X
16.03.06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	S	C	X	X
16.05.04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	S	B	X	X
16.05.05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	S	C	X	X
16.05.09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506 160507 e 160508	P	C	X	X
20.01.13*	Solventi	L	E	X	X
20.01.19*	Pesticidi	S	B	X	X
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	S	A	X	
20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	S	B	X	X
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)	S	A	X	
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	S	A	X	

I codici e le operazioni non espressamente individuati nelle tabelle sopra indicate sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

2 - PRESCRIZIONI

- 2.1 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.2 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.3 **I rifiuti pericolosi provenienti da terzi, posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;**
- 2.4 **I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;**
- 2.5 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 - Regione Lombardia -, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.6 La gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare.
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori,
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.7 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 2.8 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.9 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 2.10 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.11 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.12 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.13 Ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.14 Il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio non deve superare il 90% della capacità geometrica del parco serbatoi;
- 2.15 Per lo stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti e/o cisternette la Ditta dovrà collocare idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;

2.16 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^A del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
- c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo

Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.17 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della Scheda SISTRI;

2.18 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;

2.19 Le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare;

2.20 I rifiuti decadenti dall'attività aventi CER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale.

2.21 I rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:

- a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi.

2.22 I rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati alla sola messa in riserva/ deposito preliminare possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.

2.23 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i.;

2.24 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

2.25 di disporre l'osservanza della circolare ecol. 1 luglio 1982, n. 18135/ECOL, relativa allo "Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB" che qui si intende integralmente trascritta e dal D.Lvo 209/99 relativa allo smaltimento dei PCB e PCT;

2.26 Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.27 I rifiuti RAEE devono rispettare quanto previsto dal D.Lvo n° 151 del 25/7/05 e s.m.i.;

2.28 Per i RAEE così come definiti dal D.Lvo n° 151/05 la ditta può effettuare solo le operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13);

- 2.29 Il deposito temporaneo dei rifiuti (rifiuti prodotti dall'attività) deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06;
- 2.30 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.31 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.32 dalle operazioni di recupero autorizzate non si possono ottenere materie prime seconde ma solo rifiuti;**
- 2.33 non è autorizzata l'operazione di miscelazione di rifiuti;**
- 2.34 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.35 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.36 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.37 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.38 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.39 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.40 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.41 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.42 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti;
- Prescrizioni ATS
- 2.43 i presidi mitigativi volti al contenimento delle emissioni fugitive di polveri eventualmente prodotte dalla lavorazione degli estintori, banco aspirato, presa aspirante e lancia aspirante, dovranno essere realizzati con adeguate caratteristiche prestazionali onde consentire l'efficacia captazione delle polveri;
- 2.44 eventuali sfiati del sistema di aspirazione dovranno essere convogliati all'esterno dell'ambiente di lavoro;
- 2.45 dovrà essere prodotta copia della SCIA ai fini antincendio ex art 4 del DPR 151/2011 rilasciata dal competente comando dei VVF, come da parere di conformità al progetto antincendio;
- 2.46 nella zona destinata alla ricarica del muletto alimentato ad energia elettrica, dovranno essere presenti adeguate prese d'aria rivolte verso l'esterno del edificio nel rispetto della normativa vigente al fine di evitare la formazione di atmosfere esplosive;
- 2.47 il locale deposito infiammabili dovrà essere realizzato con impianti elettrici ed aperture di aerazione verso l'esterno a norma per l'uso specifico.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Allegato - Relazione tecnica provinciale del 7 novembre 2018

OGGETTO: Ditta TAO AMBIENTE S.r.l.

Sede legale: Usmate Velate (MB), Via Dell'Artigianato 16

Impianto: Arcore (MB), Via Grandi n.70.

Sopralluogo effettuato in data 31 ottobre 2018

- 1) L'Azienda è in possesso dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2239 del 30/11/2017;
- 2) L'Azienda ha trasmesso a questa Amministrazione in data 10/09/2018, prot. n. 34658, comunicazione inerente l'avvenuta ultimazione dei lavori, come previsto dai punti 4 e 5 del provvedimento autorizzativo;
- 3) Con la nota sopracitata la stessa ha allegato la seguente documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità delle stesse al progetto approvato
 - Polizza fideiussoria n. 1307508 del 04/09/2018
- 4) Successivamente con nota del 16/10/2018, prot. n. 39501, l'Azienda ha trasmesso copia della SCIA antincendio protocollata al Comando dei Vigili del Fuoco di Milano.
- 5) In data 31/10/2018 è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto alla presenza dei tecnici della Provincia di Monza e Brianza, p.i. Massimo Caccia e dott. Simone Guidetti. Per la Società era presente il Sig. Orlando Antonino (Legale Rappresentante).
Durante il sopralluogo è emerso quanto segue:
 - l'impianto non è operativo e non sono presenti rifiuti
- 6) Con nota del 07/11/2018, prot. n. 42407 l'Azienda ha trasmesso:
 - dichiarazione di conformità CE dell'apparecchiatura per il controllo della radioattività
 - comunicazione di fine lavori relativa alla CILA presentata al Comune di Arcore.

CONCLUSIONI

Per quanto rilevato e sopra esposto si può affermare che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto autorizzato con A.D. R.G. n. 2239 del 30/11/2017 e si esprime pertanto parere tecnico favorevole al rilascio del nulla osta all'esercizio delle operazioni autorizzate.

Si precisa che il presente documento non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere, e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nella planimetria allegata all'atto autorizzativo e la corrispondenza dello stesso ai disegni presentati.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi.

I TECNICI

p.i. Massimo Caccia



Dott. Simone Guidetti





PROVINCIA MONZA BRIANZA

Settore Ambiente e Patrimonio

Servizio Rifiuti, AIA, AUA e FER

Spett. Ditta TAO AMBIENTE S.r.l.
taoambientesrl@pec.it

Spett. ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

e p.c. Spett. Comune di Arcore
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it

Spett. A.R.P.A. Lombardia
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett. ATS della Brianza
dip.prev_medica@pec.aslmb.it

Data	Pagina
8 novembre 2018	1
Fasc. 9.11/2015/855	

OGGETTO: Ditta Tao Ambiente S.r.l.

Sede legale: Usmate Velate (MB), Via Dell'Artigianato 16

Impianto: Arcore (MB), Via Grandi 70.

Verifica rispondenza impianto realizzato al progetto approvato

Nulla osta inizio attività

Accettazione polizza fideiussoria n. 1307508 del 04/09/2018 da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. a fronte dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2239 del 30/11/2017

Vista la nota della Società in oggetto, pervenuta in data 10/09/2018, prot. n. 34658, con la quale è stata comunicata l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2239 del 30/11/2017.

Preso atto, come da relazione tecnica allegata, che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto autorizzato, si ritiene che l'impresa TAO AMBIENTE S.r.l. possa procedere all'attività di gestione rifiuti presso l'insediamento sito in Arcore (MB), via Grandi 70.

L'esercizio dell'attività, dovrà essere svolta nell'osservanza di quanto previsto nell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. n. 2239 del 30/11/2017, nonché di tutte le vigenti disposizioni ed autorizzazioni in materia ambientale.

Via Grigna 13
20900 Monza

Telefono 039 975 2531
Fax 039 946 2165
PEC:
ambiente@pec.provincia.mb.it



Data

Pagina

2

Si comunica l'accettazione della polizza fideiussoria n. 1307508 del 04/09/2018 (prot. provinciale n. 34658 del 10/09/2018) rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. in quanto conforme alla D.G.R. 19/11/2004 n. 19461.

La presente, conservata in allegato alla citata Autorizzazione Dirigenziale, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio

Arch. Danilo Bettoni

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate)

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Protocollo Partenza N. 42913/2018 del 12-11-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Responsabile per il procedimento: Massimo Caccia (Responsabile del Servizio Rifiuti, AIA, AUA e FER)

Pratica trattata da: p.i. Massimo Caccia e-mail: m.caccia@provincia.mb.it